Ripartizione delle indennità di trasferta per le notificazioni

NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, Prot. n. 6/1045/03-1/GG del 13 giugno 2003, diretta alla Presidenza del Tribunale di Cosenza.

In riferimento all'oggetto, a seguito del quesito posto dall'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio NEP di Cosenza e inoltrato per via gerarchica (Prot. 937 dell'8-5-2003), si provvede alla diretta evasione allegando risposta di questo ufficio alla Presidenza della Corte di Appello di Bologna per analoga fattispecie (Prot. 6/389/03-1 del 3-3-2003).

In particolare si richiama l'attenzione sull'esposto principio della partecipazione rilevante alle notificazioni come presupposto indispensabile al fine della ripartizione anche per gli ufficiali giudiziari C1 del 50% costituente reddito delle relative indennità di trasferta prodotte.

Vorrà, pertanto, informare il locale ufficio NEP sull'interpretazione fornita da questo ufficio sull'argomento al fine di predisporre conformemente gli adempimenti di competenza.

Il Direttore dell'Ufficio
Renato Pacileo

*

NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, Prot. n. 6/389/03-1 del 3 marzo 2003, diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Bologna.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto quest'amministrazione ritiene opportuno procedere ad un breve *excursus* al fine di chiarire i vari aspetti e risolvere le problematiche sottese ai quesiti provenienti dall'Ufficio Nep di Bologna.

La questione concernente la ripartizione dell'indennità di trasferta per la notificazione degli atti trae origine dall'art. 7 della legge n. 28 del 1999 che, come già esplicitato con circolare n. 2/99 del 19-4-1999, detta un principio innovativo in materia attribuendo all'ufficio anziché ai singoli esecutori il 50% costituente reddito delle indennità di trasferta prodotto.

Non vi è dubbio che il criterio di attribuzione delle somme seguito dal legislatore è stato quello di ancorarne la corresponsione alla categoria di appartenenza.

Tuttavia appare anche evidente che la norma era destinata a regolamentare una realtà lavorativa fino ad allora modellata su un criterio di rigida ripartizione delle funzioni di base, con l'attribuzione alla categoria dei collaboratori UNEP delle attività di esecuzione forzata e alla categoria degli assistenti UNEP delle attività di notificazione.

Mutate esigenze di ufficio, riscontrate in tutti gli uffici NEP, in rapporto a novità normative che hanno incrementato i carichi di lavoro che attengono alle notificazioni, hanno determinato la necessità di una rivisitazione dell'interpretazione della norma, anche alla luce dei nuovi criteri di flessibilità e interfungibilità di funzioni introdotta dalla contrattazione collettiva.

Si è emanata, a tal fine, la circolare prot. 6/698/035 del 6-5-2002 con la quale si è inteso disciplinare le ipotesi, sempre più frequenti, di attribuzione della funzione di notificazione agli ufficiali giudiziari C1, affermando il principio che solo una partecipazione diretta all'attività di notificazione attribuisce all'ufficiale giudiziario C1 il diritto a partecipare alla distribuzione del reddito derivante dalla suddetta attività e nella misura equivalente all'attività prestata.

Si è ritenuto in questo modo di riconoscere l'adeguato compenso per il maggior lavoro svolto, ancorando la partecipazione degli ufficiali giudiziari C1 alla maggior componente retributiva scaturente dalle notifiche, esclusivamente dall'effettiva e rilevante collaborazione allo svolgimento del servizio.

Logica conseguenza del ragionamento è che, al fine di evitare applicazioni incongrue della normativa, alcun incentivo economico può essere riconosciuto a detta area funzionale per un'attività prestata occasionalmente o in maniera ridotta o secondo i normali criteri di ripartizione del lavoro nell'ambito degli uffici.

Alla luce delle suddette considerazioni svolte, pertanto, si ritiene che l'attività amministrativa e contabile pur comune alla notificazione svolta dagli ufficiali giudiziari C1 non dia di per sé il diritto a partecipare alla suddivisione delle quote reddito derivanti dalla notificazione, in quanto si presuppone che essa venga posta in essere nell'esercizio di funzioni connesse alla propria area di appartenenza che trovano adeguato corrispettivo nel riparto della quota reddito delle professionalità appartenenti a tale area.

Onde evitare comunque che l'intero carico di lavoro derivante dalle previste attività contabili e amministrative gravi solo sugli ufficiali giudiziari C1 si raccomanda un maggior coinvolgimento in esse (ovviamente per quanto ascrivibile alla propria area di appartenenza) degli ufficiali giudiziari B3.

Indubbiamente se, come auspicato da quest'amministrazione, si desse piena attuazione ai criteri di flessibilità e interfungibilità sanciti nella contrattazione collettiva e si unificassero le funzioni di base, si potrebbe pervenire ad un'unificazione della parte reddituale dell'indennità di trasferta e ad una sua ripartizione in quote uguali tra tutti gli ufficiali giudiziari C1 e B3.

In difetto si ritiene che ciascun ufficiale giudiziario debba partecipare al riparto delle quote prodotte dalle professionalità di appartenenza, salva l'ipotesi di una partecipazione diretta dell'ufficiale giudiziario C1 all'attività di notificazione che darebbe diritto a vedersi attribuita una quota di diritto in misura equivalente all'attività prestata.

Si prega comunicare agli interessati, affinché gli adempimenti dell'ufficio siano resi in conformità degli esposti principi e in rispondenza dell'interpretazione fornita da questo ufficio sulle disposizioni contenute nelle riferite fonti normative.

Il Direttore dell'Ufficio
Renato Pacileo